MISURE EMERGENZIALI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA E ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA

Art. 4

Direttori amministrativi e direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale

Il Commissario straordinario o il direttore generale verifica periodicamente, e comunque entro sessanta giorni dalla nomina ovvero dalla valutazione positiva effettuata dal Commissario ad acta, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attivita' svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario o il direttore generale li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016.

Versione in vigore dal 3 maggio 2019, non più in vigore dal 2 luglio 2019 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria
Estremi	Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35
Capo	I — Disposizioni urgenti per il Servizio sanitario della Regione Calabria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-emergenziali-per-il-servizio-sanitario-della-regione-calabria/art-4-direttori-amministrativi-e-direttori-sanitari-degli-enti-del-servizio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it